

Repertorio n.696

Raccolta n.387

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CONSORTILE
S.P.A. DENOMINATA**

**"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile.

Alle ore undici.

In Enna, nei locali della Provincia Regionale di Enna, siti alla Piazza Garibaldi n.2, ove richiesto mi sono recato.

Innanzi a me Luca Prinzi, Notaio in Enna, con studio ivi alla Via Roma n.411, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Enna e Nicosia;

è presente:

-il dott.CACCAMO Salvatore, nato a Palermo il 21 giugno 1961, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile per azioni denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in Enna alla Piazza Garibaldi n.2, ove, per la carica, esso comparente è domiciliato; capitale sociale 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), versato, per come dichiaratomi dal comparente per Euro 42.441,58 (quarantaduemilaquattrocentoquarantuno virgola cinquantotto) e suddiviso in n.120.000 (centoventimila) azioni del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna; C.F., partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Enna: 01201410865; R.E.A. n.:EN-67877.

Esso comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che trovasi riunita in questo luogo e in questo giorno ed a quest'ora l'assemblea della suddetta società per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

-Parte straordinaria: 1) modifica statuto SRR negli articoli 7, 10, 14 e 15;

-Parte ordinaria: 1) approvazione dello statuto della società di scopo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti e degli impianti; 2) varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede, pertanto, di far constare da pubblico verbale le deliberazioni e le risultanze dell'assemblea, limitatamente alla parte straordinaria.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Art.1 Presidenza e apertura dei lavori

Ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea, nella suddetta qualità, il richiedente il

REGISTRATO A ENNA

Il 10 maggio 2014
N. 700 Serie IT

INVIATO TELEMATICAMENTE

il 10 maggio 2014
iscritto il 13 maggio 2014
ed annotato al N. 5184/2014
del Reg. Imprese di ENNA



quale constatata e fa constare:

-che è presente, in proprio e per deleghe acquisite agli atti della società, il 61,37% (sessantuno virgola trentasette per cento) del capitale sociale;

-che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente, nella persona di se medesimo, nonché i Consiglieri Bivona Francesco e Bertini Giuseppe;

-che del Collegio Sindacale è presente il solo Presidente, nella persona del dott. Di Marco Carlo. Il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente art.14 dello statuto con avviso pubblicato nella G.U.R.S., parti seconda e terza, n.15 del giorno 11 aprile 2014: in prima convocazione, per le ore quattordici del 27 aprile 2014; ed in seconda convocazione per le ore dieci del 28 aprile 2014;

-che, essendo andata deserta la prima convocazione, la presente assemblea trovasi riunita in seconda convocazione.

Il Presidente, accertati l'identità e la legittimazione dei presenti e l'adempimento di tutte le formalità previste dall'art.15 dello statuto ai fini dell'intervento in assemblea dei soci, passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla parte straordinaria.

Il Presidente propone all'assemblea la modifica dello statuto sociale limitatamente agli articoli che analiticamente illustrerà a breve, al fine di semplificare alcuni aspetti procedurali relativi al funzionamento della società stessa. Preliminarmente il Presidente rileva come le modifiche che intende proporre siano tutte consentite dalle vigenti norme in materia di società per azioni e come le medesime non pregiudichino in alcun modo le regole peculiari previste per il tipo di società in questione dalla legge regionale n.9/2010.

Fatta la superiore premessa, il Presidente propone di in particolare:

1) in primo luogo, ai sensi dell'art.2346, primo comma c.c., di modificare l'art.7 dello statuto, prevedendo l'esclusione dell'emissione dei titoli azionari, precisando che l'introduzione della relativa clausola statutaria non integra la fattispecie di recesso ex art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. (cioè l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari), bensì disposizione relativa alle sole modalità del loro trasferimento;

2) in secondo luogo, ed in conseguenza di quanto proposto al punto 1):

-di modificare l'art.10 dello statuto, prevedendo, in considerazione della mancata emissione dei titoli azionari,



che la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, spetterà ai soci a far data dall'iscrizione nel libro soci; prevedendo altresì le relative modalità di iscrizione nel libro soci stesso;

-di modificare l'art.15 dello statuto:

-**da un lato** eliminando, sempre in considerazione della mancata emissione dei titoli azionari, il requisito procedimentale del preventivo deposito delle azioni nei cinque giorni anteriori all'assemblea. A tal proposito il Presidente rileva che le partecipazioni sociali sono state assegnate in sede costitutiva conformemente all'art. 6 della L.R. n. 9/2010; considerate le finalità pubblicistiche della società consortile. Pertanto, alla luce di una sostanziale inidoneità alla circolazione sul mercato azionario, il preventivo deposito costituirebbe un mero formalismo procedimentale privo di ragioni concrete, nella misura in cui lo stesso è volto a tutelare la società dal rischio di eventuali manovre di terzi volte all'acquisizione di pacchetti azionari prima dello svolgimento di determinate assemblee; rischio che, visto il regime di assegnazione delle azioni e i relativi limiti di circolazione previsti dalla normativa regionale suddetta, non sussiste nel caso concreto. Il Presidente rileva inoltre che, a seguito della c.d. riforma del diritto societario, il preventivo deposito delle azioni, non costituisce più requisito procedimentale previsto obbligatoriamente dalle norme in materia di società per azioni, con la conseguenza che è lasciata alla volontà dell'assemblea la relativa introduzione in via meramente facoltativa o la sua eliminazione in caso di originaria previsione nello statuto;

-dall'altro lato, prevedendo che il diritto di intervento in assemblea spetta ai soci previa iscrizione nel libro soci;

-**ed infine**, introducendo una disciplina più precisa della delega assembleare in conformità a quanto previsto dall'art.2372 c.c.

3) **in terzo luogo**, l'art.14 dello statuto sociale, eliminando l'obbligo di convocazione dell'assemblea mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tal proposito il Presidente rileva che, ai sensi dell'art.2366, 3° comma c.c.: "lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea". Alla luce della norma suddetta; considerato che la società non è una società che fa appello al mercato del capitale di rischio, secondo la definizione datane dall'art.2325-bis c.c. ed in funzione di un risparmio di costi per la società stessa il Presidente propone pertanto di eliminare l'obbligo di convocazione dell'assemblea



mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevedendo l'obbligo di convocazione mediante avviso inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata al recapito ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicati dal socio.

Illustrate le modifiche proposte e le ragioni delle medesime, il Presidente passa a dare integrale lettura agli intervenuti del nuovo testo degli articoli 7, 10, 14 e 15.

Art.2 Svolgimento e deliberazioni

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea le suddette proposte per come sopra analiticamente illustrate. Udito l'esposto del Presidente, l'assemblea all'unanimità, con voto palese, peralzata mano,

DELIBERA:

1) di modificare l'art.7 dello statuto sociale, introducendo un secondo comma del seguente tenore letterale:

"Ai sensi dell'art.2346, primo comma c.c., è esclusa l'emissione dei titoli azionari". Resta invariato il restante contenuto dell'art.7; e conseguentemente di dare mandato all'organo amministrativo di ritirare i titoli già emessi e provvedere al loro annullamento;

2) di modificare l'art.10 dello statuto sociale, introducendo un terzo ed ultimo comma del seguente tenore letterale:

"Stante la mancata emissione dei titoli azionari ai sensi del superiore art.7, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali corporativi e patrimoniali, spetta ai soci consorziati far data dall'iscrizione nel libro soci. Eventuali trasferimenti delle partecipazioni azionarie, (che potranno essere effettuati solo in conformità ad eventuali modifiche delle partecipazioni sociali come regolate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9/2010 o successive modifiche), dovranno essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e saranno efficaci verso la società solo previa iscrizione nel libro soci, ai sensi degli articoli 2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente". Resta invariato il restante contenuto dell'art.10;

3) di modificare l'art.15 dello statuto sociale, adottando un nuovo testo del seguente tenore letterale:

"L'intervento in assemblea e l'esercizio dei relativi diritti sociali è consentito ai soci consorziati previa iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art.2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Il diritto di voto, anche in deroga all'articolo 7, è esercitato dai Comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95% (novantacinque per cento)) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L.R. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla



Allegato ^{6A}
n. 696 repertorio
n. 387 raccolta

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.

DENOMINATA

"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE

DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

28 aprile 2014

FOGLIO PRESENZE

SOCI:

1-Provincia Regionale di Enna: titolare di numero 6.000

(seimila) azioni del valore nominale complessivo di Euro

6.000,00 (seimila virgola zero zero); in persona di *Carosino*

*Selettore, nelle qualità di Carosino sono straordinario
Giovane Carosino*

2-Comune di Enna: titolare di numero 21.023

(ventunomilaventitré) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 21.023,00 (ventunomilaventitré virgola

zero zero); in persona di *Giuseppe Paolo, nelle*

*qualità di Studes
Paolo Giuseppe*

3-Comune di Nicosia: titolare di numero 10.757

(diecimilasettecentocinquantesette) azioni, del valore

nominale complessivo di Euro 10.757,00

(diecimilasettecentocinquantesette virgola zero zero); in



persona di

ASSENTE

4-Comune di Leonforte: titolare di numero 10.460

(diecimilaquattrocentosessanta) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.460,00 (diecimilaquattrocentosessanta

virgola zero zero); in persona di

Simone Francesco,
nelle qualità di Sindaco
Simone Francesco

5-Comune di Barrafranca: titolare di numero 10.534

(diecimilacinquecentotrentaquattro) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.534,00

(diecimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero); in

persona di

ASSENTE

6-Comune di Troina: titolare di numero 7.256

(settemiladuecentocinquantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 7.256,00 (settemiladuecentocinquantasei

virgola zero zero); in persona di

ASSENTE

7-Comune di Agira: titolare di numero 6.395

(seimilatrecentonovantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.395,00 (seimilatrecentonovantacinque

virgola zero zero); in persona di **ASSENTE**

8-Comune di Valguarnera Caropepe: titolare di numero 6.166

(seimilacentosessantasei) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 6.166,00 (seimilacentosessantasei

virgola zero zero); in persona di **Leone Sebastiano,**

nelle qualità di Sindaco

9-Comune di Regalbuto: titolare di numero 5.568

(cinquemilacinquecentosessantotto) azioni, del valore

nominale complessivo di Euro 5.568,00

(cinquemilacinquecentosessantotto virgola zero zero); in

persona di **Bivone Francesco, nelle qualità di**

Sindaco

Francesco Bivone

10-Comune di Pietraperzia: titolare di numero 5.446

(cinquemilaquattrocentoquarantasei) azioni, del valore

nominale complessivo di Euro 5.446,00

(cinquemilaquattrocentoquarantasei virgola zero zero); in

persona di **ASSENTE**

11-Comune di Centuripe: titolare di numero 4.220 azioni; del

valore nominale complessivo di Euro 4.220,00



(quattromiladuecentoventi virgola zero zero); in persona di

Biondi Antonino, nelle qualità di Sindaco
Biondi Antonino

Passato
Cesare
M.P.

12-Comune di Assoro: titolare di numero 4.045

(quattromilaquarantacinque) azioni, del valore nominale
complessivo di Euro 4.045,00 (quattromilaquarantacinque

virgola zero zero); in persona di Besti Giuseppe,
nelle qualità di Sindaco.

Giuseppe Besti

13-Comune di Villarosa: titolare di numero 3.867

(tremilaottocentosessantasette) azioni, del valore nominale
complessivo di Euro 3.867,00 (tremilaottocentosessantasette

virgola zero zero); in persona di Coste Vincenzo, Amministratore,
per delega del Sindaco Costante Francesco
Coste Vincenzo

14-Comune di Catenanuova: titolare di numero 3.767

(tremilasettecentosessantasette) azioni, del valore nominale
complessivo di Euro 3.767,00 (tremilasettecentosessantasette

virgola zero zero); in persona di Biondi Aldo, nelle
qualità di Sindaco
Biondi Aldo

15-Comune di Aidone: titolare di numero 3.715

(tremilasettecentoquindici) azioni, del valore nominale



complessivo di Euro 3.715,00 (tremilasettecentoquindici

virgola zero zero); in persona di

ASSENTE

//

16-Comune di Calascibetta: titolare di numero 3.488

(tremilaquattrocentottantotto) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 3.488,00 (tremilaquattrocentottantotto

virgola zero zero); in persona di

Luigi Perreolo, nelle

**qualità di Giudice
Luigi Perreolo**

17-Comune di Gagliano Castelferrato: titolare di numero

2.806 (duemilaottocentosei) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 2.806,00 (duemilaottocentosei virgola

zero zero); in persona di

Zeppalè Salvatore, nelle

**qualità di Giudice
Salvatore Zeppalè**

18-Comune di Nissoria: titolare di numero 2.238

(duemiladuecentotrentotto) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 2.238,00 (duemiladuecentotrentotto

virgola zero zero); in persona di

Roberto Rosendo, Amministratore

**per delega del Giudice
Roberto Rosendo**

19-Comune di Cerami: titolare di numero 1.621

(milleseicentoventuno) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 1.621,00 (milleseicentoventuno virgola



zero zero); in persona di

ASSENTE

20-Comune di Sperlinga:

titolare di numero 628 (seicentoventotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 628,00 (seicentoventotto virgola zero zero); in persona di

ASSENTE

Totale del valore nominale delle azioni presenti in

assemblea: Euro

43.618,00 su 120.000,00 —
pari al 36,37% circa —

del capitale sociale.

Consiglio di Amministrazione:

-Caccamo Salvatore, nato a Palermo il 21.06.1961, Presidente:

Salvatore Caccamo

-Bivona Francesco, nato a Regalbuto (EN) il 03.12.1974,

Consigliere:

Francesco Bivona

-Bertini Giuseppe, nato ad Assoro (EN) il 31.01.1965,

Consigliere:

Giuseppe Bertini

Collegio sindacale:

-Di Marco Carlo, nato ad Enna il 16.04.1956, Presidente:

Carlo Di Marco

-Lentini Alessandro, nato a Paternò (CT), il 27.10.1974,

Sindaco effettivo: *assente*

-Gazzo Francesco, nato ad Agira (EN) il 16.10.1960, Sindaco

effettivo: *assente*

Giuseppe Pizzani n.p.

Francesco Gazzo



STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. DENOMINATA
"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del c.c. e in ossequio all'articolo 6, comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n.9, tra i seguenti Enti: la Provincia Regionale di Enna e i Comuni di Enna, Nicosia, Leonforte, Barrafranca, Troina, Agira, Valguarnera Caropepe, Regalbuto, Pietraperzia, Centuripe, Assoro, Villarosa, Catenanuova, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Cerami, Sperlinga, una società consortile per azioni con la denominazione:

"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI",
in sigla "S.R.R. ENNA PROVINCIA"

per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorchè essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'articolo 6, comma 3, della L.R. n.9/2010. Il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art.2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Enna, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del c.c.. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

Art.3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.



Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

Art.4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'articolo 8 della L.R. n.9/2010 ha quale oggetto l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/2010.

Esercita l'attività di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n.9/2010, finalizza alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e ss., della L.R. n.9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alle Regione e alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività d'informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e dagli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

Art.5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n.9/2010 nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e dei sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.d), nell'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento

dei rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lettera l, comma 2, articolo 4 della L.R. n.9/2010;

c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultati di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'articolo 8, comma 2, L.R. n.9/2010;

d) attiva, di concerto con i Comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati del piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della L.R. n.9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. n./2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con la cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli Comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L.R. n.9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa



di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n.152/2006 al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. n.9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

Art.6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art.7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore uguali diritti, salvo quanto infra specificato.

Ai sensi dell'art.2346, primo comma c.c., è esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. n.9/2010, nel seguente modo:

a) 95% (novantacinque per cento) ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5% (cinque per cento) alla Provincia appartenente all'ATO.

Detto capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

-**Provincia Regionale di Enna:** numero 6.000 (seimila) azioni del valore nominale complessivo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

-**Comune di Enna:**

(abitanti: 27.894 (ventisettemilaottocentonovantaquattro))
numero 21.023 (ventunomilaventitré) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 21.023,00 (ventunomilaventitré virgola zero zero);

-**Comune di Nicosia:**

(abitanti: 14.272 (quattordicimiladuecentosettantadue))
numero 10.757 (diecimilasettecentocinquantesette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.757,00 (diecimilasettecentocinquantesette virgola zero zero);

-**Comune di Leonforte:**

(abitanti: 13.878 (tredicimilaottocentosettantotto))

numero 10.460 (diecimilaquattrocentosessanta) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.460,00 (diecimilaquattrocentosessanta virgola zero zero);

-Comune di Barrafranca:

(abitanti: 13.977 (tredicimilanovecentosettantasette))

numero 10.534 (diecimilacinquecentotrentaquattro) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.534,00 (diecimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero);

-Comune di Troina:

(abitanti: 9.628 (novemilaseicentoventotto))

numero 7.256 (settemiladuecentocinquantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 7.256,00 (settemiladuecentocinquantasei virgola zero zero);

-Comune di Agira:

(abitanti: 8.484 (ottomilaquattrocentottantaquattro))

numero 6.395 (seimilatrecentonovantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.395,00 (seimilatrecentonovantacinque virgola zero zero);

-Comune di Valguarnera Caropepe:

(abitanti: 8.182 (ottomilacentottantadue))

numero 6.166 (seimilacentosessantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.166,00 (seimilacentosessantasei virgola zero zero);

-Comune di Regalbuto:

(abitanti: 7.388 (settemilatrecentottantotto))

numero 5.568 (cinquemilacinquecentosessantotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 5.568,00 (cinquemilacinquecentosessantotto virgola zero zero);

-Comune di Pietraperzia:

(abitanti: 7.227 (settemiladuecentoventisette))

numero 5.446 (cinquemilaquattrocentoquarantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 5.446,00 (cinquemilaquattrocentoquarantasei virgola zero zero);

-Comune di Centuripe:

(abitanti: 5.599 (cinquemilacinquecentonovantanove))

numero 4.220 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 4.220,00 (quattromiladuecentoventi virgola zero zero);

-Comune di Assoro:

(abitanti: 5.366 (cinquemilatrecentosessantasei))

numero 4.045 (quattromilaquarantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 4.045,00 (quattromilaquarantacinque virgola zero zero);

-Comune di Villarosa:

(abitanti: 5.130 (cinquemilacentotrenta))

numero 3.867 (tremilaottocentosessantasette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.867,00 (tremilaottocentosessantasette virgola zero zero);

-Comune di Catenanuova:

(abitanti: 4.999 (quattromilanovecentonovantanove))

numero 3.767 (tremilasettecentosessantasette) azioni, del



valore nominale complessivo di Euro 3.767,00
(tremilasettecentosessantasette virgola zero zero);

-Comune di Aidone:

(abitanti: 4.929 (quattromilanovecentoventinove))
numero 3.715 (tremilasettecentoquindici) azioni, del valore
nominale complessivo di Euro 3.715,00
(tremilasettecentoquindici virgola zero zero);

-Comune di Calascibetta:

(abitanti: 4.628 (quattromilaseicentoventotto))
numero 3.488 (tremilaquattrocentottantotto) azioni, del
valore nominale complessivo di Euro 3.488,00
(tremilaquattrocentottantotto virgola zero zero);

-Comune di Gagliano Castelferrato:

(abitanti: 3.722 (tremilasettecentoventidue))
numero 2.806 (duemilaottocentosei) azioni, del valore
nominale complessivo di Euro 2.806,00 (duemilaottocentosei
virgola zero zero);

-Comune di Nissoria:

(abitanti: 2.969 (duemilanovecentosessantanove))
numero 2.238 (duemiladuecentotrentotto) azioni, del valore
nominale complessivo di Euro 2.238,00
(duemiladuecentotrentotto virgola zero zero);

-Comune di Cerami:

(abitanti: 2.150 (duemilacentocinquanta))
numero 1.621 (milleseicentoventuno) azioni, del valore
nominale complessivo di Euro 1.621,00 (milleseicentoventuno
virgola zero zero);

-Comune di Sperlinga:

(abitanti: 833 (ottocentotrentatré))
numero 628 (seicentoventotto) azioni, del valore nominale
complessivo di Euro 628,00 (seicentoventotto virgola zero
zero).

Totale valore nominale azioni sottoscritte dalla Provincia:
Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

Totale valore nominale azioni sottoscritte dai Comuni: Euro
114.000,00 (centoquattordicimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta
dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei
Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Art.8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'articolo 7 e 4 e
seguenti della L.R. n.9/2010, comprende il fondo di
dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione
alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti
effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni
già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con
fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al
servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai
consorzi e alla società d'ambito, esistenti alla data di

entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17 L.R. n.19/2005, dall'articolo 4, comma 2, lett.c), d) ed e) della L.R. n.9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è comunque tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale; scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono poste a carico dei Comuni consorziati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n.9/2010.

Art.9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 9 della L.R. n.9/2010, e 45, comma 2 della L.R. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso articolo 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino ai termini di legge.

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'articolo 19 della L.R. n.9/2010.



La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962 n.28 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R. a qualsiasi assunzione ed altresì all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004 n.15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007 n.2 e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009 n.6.

Art.10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R. tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 6, fatta eccezione per il Comune di Piazza Armerina giusta quanto specificato ai punti 3) e 4) della premessa dell'atto costitutivo, così come individuato dall'articolo 5, comma 1 della L.R. n.9/2010 e la Provincia Regionale di Enna.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'articolo 6 della L.R. n.9/2010 nonché all'articolo 7 del presente statuto.

Stante la mancata emissione dei titoli azionari ai sensi del superiore art.7, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali corporativi e patrimoniali, spetta ai soci consorziati a far data dall'iscrizione nel libro soci. Eventuali trasferimenti delle partecipazioni azionarie, (che potranno essere effettuati solo in conformità ad eventuali modifiche delle partecipazioni sociali come regolate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9/2010 o successive modifiche), dovranno essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e saranno efficaci verso la società solo previa iscrizione nel libro soci, ai sensi degli articoli 2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Art.11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art.12 - L'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 c.c. è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o 1/5 (un quinto) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata al recapito ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicati dal socio. L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, indicandone giorno, luogo ed ora. Qualora non venissero adempiute la suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita

quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea e l'esercizio dei relativi diritti sociali è consentito ai soci consorziati previa iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art.2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Il diritto di voto, anche in deroga all'articolo 7, è esercitato dai Comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95% (novantacinque per cento)) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L.R. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5% (cinque per cento)). I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con le seguenti modalità.

La delega può essere rilasciata: per quanto riguarda i Comuni, solo a componenti della Giunta Municipale; per quanto riguarda la Provincia o l'Ente che la dovesse sostituire: solo a componenti dell'organo con funzioni esecutive.

Qualora, in forza di modifiche normative sopravvenute, sia consentita la partecipazione alla Società di soggetti diversi dai Comuni e dalla Provincia (o dall'Ente che dovesse sostituire quest'ultima), condizioni e limiti della delega rilasciata da detti soggetti saranno regolate dalle norme vigenti in materia.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega e sempre che il sostituto faccia parte degli organi sopra indicati.

La rappresentanza non può in ogni caso essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della S.R.R., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. E' fatto in ogni caso salvo quanto inderogabilmente previsto dall'art.2372 c.c. e dalle norme vigenti in materia di rappresentanza dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART.16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente; mancando od essendo

impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario, salvo che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente tra i segretari comunali e provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'articolo 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

Art.17 - REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010.

Sono in ogni caso fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia di quorum assembleari.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 L.R. n.9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila) abitanti e per frazioni

oltre 5.000 (cinquemila), fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'articolo 6, comma 6, L.R. n.9/2010, rappresenta il 95% (novantacinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% (cinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Art.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, eletti dall'Assemblea che ne determina la durata nei limiti di legge.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della L.R. n.9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni, ai sensi della citata norma, sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e più segnatamente, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n.9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli articoli 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni del presente Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c..

Art.20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica per il periodo massimo previsto dall'articolo 2383, comma 2 c.c..

Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministrazione che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a numero 5 (cinque) sedute anche non consecutive in un anno solare.

Art.21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in

altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide qualora vi sia la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Art.22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro sostituzione per cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art.23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'articolo 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di

tutte le deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza, insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro trenta giorni dall'assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art.25 - BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del Collegio Sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci, ma vanno ad accrescere il

patrimonio sociale, osservate le disposizioni di legge.

Art.26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'articolo 6 del D.Lgs del 27 gennaio 2010 n.39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'articolo 10 del D.Lgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Art.27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o dei rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai Comuni, dalle Province, dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 6 della L.R. n.9/2010.

Art.28 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12 luglio 2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di

categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca o rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs n.10 settembre 2003 n.276, né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

Art.29 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

Art.30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre esercizi.

Art.31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della L.R. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Restano comunque salve le inderogabili disposizioni di legge.

F.to in originale: Salvatore Caccamo n.q.; Luca Prinzi notaio. Vi è il sigillo.

quota del capitale sociale posseduta (5% (cinque per cento)).
I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con le seguenti modalità.

La delega può essere rilasciata: per quanto riguarda i Comuni, solo a componenti della Giunta Municipale; per quanto riguarda la Provincia o l'Ente che la dovesse sostituire: solo a componenti dell'organo con funzioni esecutive.

Qualora, in forza di modifiche normative sopravvenute, sia consentita la partecipazione alla Società di soggetti diversi dai Comuni e dalla Provincia (o dall'Ente che dovesse sostituire quest'ultima), condizioni e limiti della delega rilasciata da detti soggetti saranno regolate dalle norme vigenti in materia.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega e sempre che il sostituto faccia parte degli organi sopra indicati.

La rappresentanza non può in ogni caso essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della S.R.R., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. E' fatto in ogni caso salvo quanto inderogabilmente previsto dall'art.2372 c.c. e dalle norme vigenti in materia di rappresentanza dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione";

4) di modificare l'art.14 dello statuto sociale, adottando un nuovo testo del seguente tenore letterale:

"L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata al recapito ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicati dal socio. L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, indicandone giorno, luogo ed ora. Qualora non venissero adempiute la suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato";

5)-di adottare il nuovo testo dello statuto sociale per come risulta modificato, in esito alle superiori delibere nei soli articoli 7, 10, 15 e 14. Detto testo dello statuto sociale già predisposto in previsione delle presenti deliberazioni, al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, infine, all'unanimità, dà mandato al Presidente dell'Assemblea per l'attuazione delle delibere adottate e gli conferisce altresì mandato per apportare al presente atto e/o all'allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

A questo punto, non essendovi altro argomento da trattare, non avendo richiesto la parola alcuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti cinque.

Imposte e spese del presente atto, indicativamente pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) circa sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, e in parte completato a mano da me Notaio su tre fogli, per undici facciate e quanto fin qui della dodicesima e da me letto, unitamente agli allegati, al comparente che, interpellato, lo approva.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore tredici e minuti dieci.

F.to in originale: Salvatore Caccamo n.q.; Luca Prinzi notaio. Vi è il sigillo.

La presente copia composta di ventinove facciate

conforme all'originale esistente presso questo studio

Si rilascia per gli usi consentiti

Enna, li 12 agosto 2015



per come
ere nei
statuto
presenti
lettera

esidente
ttate e
presente
iunte o
dalle

attare,
uti, il
ichiara

pari ad
circa

atto,
parte
undici
letto,
bellato,

dici e

Prinzi

